

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 2 ottobre 2024, n. 438  
**FONDAZIONE "IL VIVERE INSIEME ONLUS"**– Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasformazione, ai sensi dell'art. 7 bis della LR n. 53/2017, dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., della DGR 793/2019 e del R.R. n. 4/2019, con PRESCRIZIONE, di una RSAA ex art. 67 RR n.4/2007 in una Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 denominata "Il Vivere Insieme" con dotazione di 30 posti letto di Rsa di mantenimento anziani \_ di tipo A di cui al RR n.4/2019 sita in Conversano alla Via Salerno n°2

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- **all'articolo 3** che: "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)  
c) *rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)*";

- **all'articolo 8** che: "1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune . 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernete il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico"., tra cui quello oggetto del presente provvedimento";

- **all'articolo 12** che *“8. Alle strutture private accreditate con il Servizio sanitario regionale e a quelle autorizzate all'esercizio non si applica il limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche all'articolo 15-novies, comma 1, del d.lgs. 502/1992”;*
- **all'articolo 29** ha previsto l'approvazione del regolamento che determini:
  - 1) *il fabbisogno regionale di RSA non autosufficienti;*
  - 2) *i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
  - 3) *i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

Con legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, modificata dalla L.R. n. 30 aprile 2018, n. 18 e dalla L.R. n. 3 dicembre 2018, n. 53 *“Riorganizzazione delle strutture socio- sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA estensiva e di mantenimento”* è stato avviato il percorso di riorganizzazione del settore sociosanitario, con particolare riferimento alle strutture residenziali per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza).

La legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. all'art. 29 ha previsto l'approvazione del regolamento che determini:

- 1) *il fabbisogno regionale di RSA non autosufficienti;*
- 2) *i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
- 3) *i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il *“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti”*.

L'art. 12 *“Norme transitorie”* - punto 12.1 *“Disposizioni transitorie”* del RR n. 4/2019 prevede che la giunta regionale, entro 60 giorni dalla rispettiva entrata in vigore, approvi un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 (ovvero dei posti letto di strutture già autorizzate al funzionamento ai sensi dell'ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che possono accedere ad autorizzazione all'esercizio anche se in esubero rispetto ai posti previsti da fabbisogno, nello specifico le RSSA ex art. 66). Rientrano nel fabbisogno di autorizzazione all'esercizio, anche se in esubero, i posti letto di strutture ammesse a finanziamento con fondi FESR o con permesso a costruire o istanza di ristrutturazione presentata entro una certa data.

In particolare, tra i posti letto rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 del R.R. n. 4/2019 sono comprese, tra le altre strutture, *“i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di qualificazione in RSA di mantenimento”*.

Infatti, in riferimento alle Residenze Sociali Assistenziali per Anziani ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., d'ora innanzi RSAA, la legge regionale n. 18/2018, all'art. 6 ha integrato la L.R. n. 53/2017 relativa alla RSA per soggetti non autosufficienti, prevedendo quanto segue:

*Art. 6 - Integrazioni alla l.r. 53/2017*

*1. Alla l.r. 53/2017, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:*

*Art. 7 bis.*

*Norma transitoria finale*

*1. **Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), autorizzate all'assistenza di persone anziane in età superiore ai sessantaquattro anni, con deficit psicofisici, entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo possono richiedere di***

***essere qualificate quali strutture a media intensità assistenziale. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo l'autorizzazione amministrativa in atto."***

La predetta legge regionale ha previsto la possibilità per le RSAA sociali di qualificarsi in RSA sociosanitarie manifestando tale volontà entro un arco temporale definito.

Il regolamento regionale attuativo della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., ovvero il regolamento n. 4 del 21/01/2019, è stato emanato il 21/01/2019 e pubblicato sul BURP n. 9 del 25/01/2019. Pertanto, in ossequio al dettato della legge regionale (*entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo*), il dies a quo (termine iniziale) per la presentazione delle istanze di qualificazione in RSA di mantenimento è coinciso con la data del 22/01/2019; il dies ad quem (termine finale) il 21/04/2019. Poiché il termine finale coincide con un giorno festivo ed il giorno successivo è anch'esso festivo, il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è coinciso con il giorno 23/04/2019.

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 4/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

*"1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

*2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a)."*

Con DGR 2 maggio 2019 n. 793 ad oggetto *"R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento"* sono state indicate le procedure per la corretta presentazione delle istanze e, contestualmente, è stata approvata la modulistica da utilizzare per la formalizzazione delle istanze alle RSAA che hanno manifestato la volontà di qualificarsi in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti.

## **SEZIONE 1 - TIPOLOGIA DI NUCLEI PER I QUALI SI PUÒ RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

- alla *"Sezione 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio – R.R. n. 4/2019 – Fabbisogno nuclei di mantenimento anziani e demenze"* è espresso specificatamente:

*"In riferimento alla tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio, il R.R. n. 4/2019 all'art. 9 **"FABBISOGNO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO"** per i posti letto/posti semiresidenziali che rientrano nel fabbisogno, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui allo stesso art. 9, comma 2 ( ovvero i posti di cui alle lettere f) ed h) oggetto del presente provvedimento), non indica i parametri di conversione dei posti in RSA mantenimento anziani ed in RSA mantenimento per demenze. Pertanto, saranno utilizzati gli stessi parametri indicati nell'art. 10 del R.R. n. 4/2019 che indicano un rapporto di posti letto di RSA mantenimento per demenze rispetto ai posti letto RSA mantenimento anziani pari a 1:7. Tale rapporto sarà applicato ad ogni singola struttura richiedente come di seguito riportato e riguarderà i seguenti posti letto: (...)*

*3) posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che, ai sensi dell'art. 7-bis della LR. n. 53/2017 e s.m.i., saranno riqualificati quali RSA di mantenimento, nel limite massimo del numero di posti già oggetto della vigente autorizzazione al funzionamento"*

Nell'allegato A al paragrafo 6 - **REQUISITI PER LE RSAA EX ART 67 RR N. 4/2007 CHE PRESENTANO ISTANZA DI QUALIFICAZIONE IN RSA DI MANTENIMENTO**

“L'art . 7 bis della L.R. n. 53/2017, come integrata dall'art. 6 del la L.R. n. 18/2 018, ha previsto qua le norma transitoria fina le la seguente:

*“1. Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 {Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia}, autorizzate all'assistenza di persone anziane in età superiore ai sessantaquattro anni, con deficit psicofisici, entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo possono richiedere di essere qualificate quali strutture a media intensità assistenziale. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo l'autorizzazione amministrativa in atto.”*

*La successiva L.R. n. 53/2018 ha ulteriormente modificato la L.R. n. 53/2017. In particolare ha sostituito alla RSA a media intensità assistenziale la RSA di mantenimento.*

*Pertanto, le RSAA ex art. 67 RR n. 4/2007 possono richiedere di essere qualificate in RSA di mantenimento. Tuttavia, né la L.R. n. 18/2018 né il R.R. n. 4/2019 hanno previsto una espressa deroga al mantenimento dei requisiti strutturali della previgente normativa regionale rispetto ai requisiti strutturali del R.R. n. 4/2019. A tal fine, i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti requisiti di cui al R.R. n. 4/2019 :*

*R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITIS TRUTTURALI GENERALI PERL A RSA*

*R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L 'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA*

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

*R.R. n. 4/2019 -ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L 'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA*

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7 .3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza”

- Al Paragrafo 11 della D.G.R. 793/2019 **“R.R. n.5/2019 – PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELLA L .R. N. 9/2017 e s.m.i. PER LE RSAA EX ART. 67 R.R. N. 4/2007 CHE PRESENTANO ISTANZA DI QUALIFICAZIONE IN RSA DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 53/2017”** è chiarito espressamente quanto segue:

*“(…) Il R.R. n. 4/2019 all'art . 9 comma 3, lettera h) dispone che, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, rientrano nel fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui al comma 2 dello stesso art . 9, i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art . 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento.*

*La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., art. 2 “Definizioni” lettera l) definisce trasformazione la modifica strutturale o funzionale o il cambio d'uso, con o senza lavori, delle strutture sanitarie e sociosanitarie, per cui laddove la L.R. n. 53/2017 e s.m.i. prevede la possibilità per le RSAA ex art. 67 TT n. 4/2007 di essere qualificate in RSA di mantenimento, queste devono presentare istanza di trasformazione ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.*

*Inoltre , il disposto della L.R. n. 53/2017 di poter presentare istanza di trasformazione in RSA di mantenimento “entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo” si traduce nel seguente modo:*

*Il regolamento regionale attuativo della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., ovvero il regolamento n. 4 del 21/01/2019, è stato emanato il 21/01/2019 e pubblicato sul BURP n. 9 del 25/01/2019 . Pertanto, in ossequio al dettato della legge regionale (entro novanta giorni da/emanazione del regolamento attuativo), il dies a quo (termine iniziale) per la presentazione delle istanze di qualificazione in RSA di mantenimento coincide con la data del 22/01/2019; il dies ad quem (termine finale) il 21/04/2019 . Poiché il termine finale coincide con un giorno festivo ed il giorno successivo è anch'esso festivo, il termine per la presentazione delle istanze ha scadenza il giorno 23/04/2019.*

*Saranno, pertanto, ammissibili le istanze presentate alla Regione entro il 26/04/2019. Sono considerate valide le istanze presentate senza utilizzare il modello di istanza approvato con la presente deliberazione purché presentate alla Regione entro la predetta data . In tale circostanza, le istanze saranno considerate quali manifestazioni di volontà alla trasformazione in RSA di mantenimento . Dovranno, perciò, successivamente essere regolarizzate secondo le previsioni di cui al presente allegato."*

La successiva legge regionale 7 luglio 2020, n. 18, art. 2 ha sostituito l'art. 7-bis della LR n. 53/2017. Il novellato art. 7-bis prevede:

*"Art. 7 bis. Norma Transitoria finale*

- 1. **Le RSAA di cui all'articolo 67** del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), **entro trenta giorni dall'emanazione della presente norma, ai fini del fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4** (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti), **possono richiedere di essere qualificate quali strutture di mantenimento. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo esclusivamente natura di struttura socio-assistenziale.**"*
- 2. La Giunta regionale provvede, conseguentemente, a modificare l'articolo 67 del r.r. 4/2007 adeguando tale tipologia di struttura, dandole valenza e natura di struttura esclusivamente socio-assistenziale.*
- 3. **Ai fini della istanza di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r. 4/2019** e del regolamento regionale 21 febbraio 2019 n. 5 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.), **le strutture di cui all'articolo 7 bis, possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi specifici previsti dai regolamenti attuativi.***
- 4. Le strutture autorizzate ex articolo 67 del r.r. 4/2007 possono ospitare persone con deficit funzionali, in età superiore ai sessantaquattro anni, in possesso di riconoscimento previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) a condizione che gli stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e complesse.*
- 5. La Regione Puglia provvede al momento della data di pubblicazione della presente legge a riattivare le procedure informatiche per la ricezione delle istanze finalizzate alla realizzazione di strutture autorizzate in base all'articolo 67 del r.r. 4/2007. Le stesse sono valutate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della modifica del regolamento regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge."*

Pertanto, la LR n. 18/2020 ha riaperto i termini per le RSAA sociali di manifestare la volontà di qualificarsi in RSA sociosanitarie.

La LR n. 18/2020 è stata emanata il 07/07/2020 e pubblicata sul BURP n. 99 suppl. del 09/07/2020. Pertanto,

in ossequio al dettato della legge regionale (*entro trenta giorni dall'emanazione della presente norma*), il dies a quo (termine iniziale) per la presentazione delle istanze di qualificazione in RSA di mantenimento è coinciso con la data del 08/07/2020; il dies ad quem (termine finale) il 06/08/2020.

Inoltre, l'art. 7-bis, come sostituito dalla LR n. 18/2020, ha ribadito che:

- le RSAA sociali qualificate in RSA rientrano nel fabbisogno di posti letto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio;
- ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono possedere i requisiti tecnologici ed organizzativi del RR n. 4/2019.

Con DGR 522 del 29/03/2021 pubblicata sul Burp n. 51 del 09/04/2021, la Regione ha approvato l'elenco delle RSAA che hanno presentato istanza di qualificazione da RSAA ex art. 67 RR 4/2007 in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 entro i termini previsti dall'art. 7-bis LR 53/2017 (I e II periodo di apertura dei termini per la presentazione delle istanze) e che sono ammesse alle procedure di qualificazione.

In tale elenco veniva inclusa anche la Fondazione "Il Vivere Insieme Onlus", titolare di una RSAA ex art. 67 RR 4/2007 autorizzata al funzionamento per n. 30 posti letto con provvedimento del Comune di Conversano n. 174 del 10/02/2016, iscritta al registro delle strutture autorizzate ai sensi dell'art. 53 LR 19/2006 dalla competente Sezione regionale con provvedimento n. 578 del 17/06/2016.

In data 12/03/2019 la Fondazione "Il Vivere Insieme Onlus" ha presentato istanza di qualificazione in RSA ai sensi dell'art. 7-bis LR 53/2017 per n. 30 p.l., ovvero entro i termini di validità della presentazione delle istanze (I periodo di validità), pertanto tale struttura è stata inserita nell'allegato A della predetta D.G.R. n. 522 del 29.03.2021.

In data 03/08/2020 la Fondazione "Il Vivere Insieme Onlus" ha presentato nuova istanza di qualificazione in RSA ai sensi dell'art. 7-bis LR 53/2017 per ulteriori n. 20 p.l. allegando provvedimento di autorizzazione al funzionamento rilasciato dal Comune di Conversano n. 522 del 16/05/2019 avente ad oggetto "*Residenza sociale assistenziale per anziani (RSA) – Fondazione "Il Vivere Insieme" Onlus. Variazione ricettiva autorizzazione – Codice pratica IWLGE02*" per un totale di n. 50 p.l.

La predetta seconda istanza di qualificazione per ulteriori 20 p.l. da RSSA ex art. 67 in RSA di mantenimento RR 4/2019, rispetto ai 30 p.l. richiesti in data 12/03/2019, è stata dichiarata inammissibile con la D.G.R. n. 522 del 29/03/2021, pubblicata sul Burp n. 51 del 09/04/2021, per le motivazioni ivi indicate.

Con il predetto provvedimento, la Giunta Regionale ha stabilito altresì:

- Che "*le RSAA ex art. 67 RR 4/2007 che hanno presentato istanza di qualificazione in RSA di cui al RR 4/2019, elencate nell'allegato A, ai sensi dell'art. 7 della LR n. 9/2017 devono inoltrare al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando la modulistica allegata alla DGR n. 793/2019 ed allegandovi la documentazione ivi indicata. Il comune, verificati i titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità, attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione allegata all'istanza. **Il tutto deve pervenire alla competente Sezione regionale entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento sul BURP;***
- Di "*modificare la DGR n. 793/2019 nella parte in cui prevede i requisiti strutturali da possedersi da parte delle RSAA nella fase di qualificazione in RSA, ovvero di prevedere che tali strutture possono optare tanto per il possesso dei requisiti strutturali del RR n. 4/2019 tanto dei requisiti strutturali del RR n.*

*4/2007 ( requisiti comuni di cui all'art. 36 e specifici di cui all'art. 67);"*

In ottemperanza a tale previsione, con pec del 28/05/2021, acquisita al prot. n. AOO183/9160 del 07/06/2021 di questo Ente, il Comune di Conversano inoltra istanza formulata secondo il modello di domanda REA TRASF 3 allegato alla D.G.R n. 793 del 2019 presentata dal Sig. Lonero Saverio, in qualità di legale rappresentante della Fondazione "Il Vivere Insieme" – PI 06576550724 - con sede in Conversano (Ba) alla Via De Cesare n°20. Con tale istanza la Fondazione "Il Vivere Insieme" chiedeva l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della RSAA ex art 67 del RR n. 4/2007 ubicata nel Comune di Conversano alla Via Salerno n°2 in una Rsa non autosufficienti, denominata "Il Vivere Insieme" con dotazione di n.30 posti letto relativi alla seguente tipologia di assistenza:

- *RSA di mantenimento anziani - tipo A- RR. n. 4/2019 con dotazione di n.30 posti letto pari a n.1,5 nucleo.*

Per tutto quanto sopra rappresentato, lo scrivente Servizio ha espresso con determinazione dirigenziale n. 233 del 30.06.2022 parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e della DGR n. 522/2021 al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Conversano in relazione all'istanza della Fondazione "Il Vivere Insieme Onlus" – PI 06576550724 - con sede in Conversano (Ba) alla Via De Cesare n° 20 per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una RSAA ex art 67 RR n. 4/2007, autorizzata per n. 30 posti con DD n. 174 del 10/02/2016 adottata in data 10/02/2016 con il n. 39 del Reg. Servizio del Comune di Conversano, in una RSA per soggetti non autosufficienti con dotazione di n. 30 posti letto di RSA mantenimento anziani - tipo A di cui al RR n. 4/2019, denominata "Il Vivere Insieme" da realizzarsi nel Comune di Conversano in Via Salerno n°2; *"con la prescrizione che il legale rappresentante della Fondazione "Il Vivere Insieme Onlus" trasmetta al Comune di Conversano e allo scrivente Servizio, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia dello stesso – la planimetria quotata della struttura sita in Conversano alla via Salerno n°2, poiché agli atti risultano elaborati planimetrici quotati parzialmente leggibili;*

*con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.; e con l'ulteriore precisazione che:*

- Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla Fondazione "Il Vivere Insieme Onlus" – PI 06576550724 - e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;*
- E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;*
- La Fondazione "Il Vivere Insieme Onlus" è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla documentazione tecnica allegata all'istanza inviata allo scrivente Servizio via pec in data 28/05/2021 ed acquisita al prot. n. AOO183/9160 del 07/06/2021 di questo Ente, ed in ogni caso in conformità ai requisiti strutturali previsti dall'art 67 del RR n. 4/2007;*
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Conversano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla Fondazione "Il Vivere Insieme Onlus" alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.*
- per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di RSA di mantenimento anziani - tipo A, si rinvia all' art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;*
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto*

*il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale."*

Con prot. n. 8694 del 04/07/2022 è stata notificata la DD n. 233/2022 al Comune di Conversano ed alla Fondazione "Il Vivere insieme" Onlus, in persona del suo legale rappresentante.

Con determinazione n. 1404/Segret. Del 21.10.2022 rilasciata dal Direttore Responsabile di P.O. Area 5 – Pol. Soc. – C.U. di Com. P. Soc. Di Zona del Comune di Conversano ha rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione di 30 posti di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per soggetti non autosufficienti, per riqualificazione parziale della RSSA ex art. 67 r.r. n. 4/2007 denominata "Il Vivere Insieme", sita in Conversano, Via Salerno n. 2.

Con pec del 31/12/2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0000244 del 5.01.2023, il Sig. Lonero Saverio, in qualità di legale rappresentante della società Fondazione "Il Vivere Insieme" Onlus - PI 06576550724 - con sede legale in Conversano (Ba) alla Via De Cesare n°20, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per la struttura di Rsa non autosufficienti denominata "Il Vivere Insieme" sita nel Comune di Conversano (Ba) alla via Salerno n. 2 per n. 30 p.l. di Rsa di mantenimento anziani – tipo A di cui al RR n. 4/2019.

Alla predetta istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda di conferma di autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento (Allegato Aut- Accr 2- Singola);
- Permesso di costruire n. 105 del 22.06.2012;
- Prot. 20185/2015 del 26.11.2015 attestazione di avvenuta agibilità dell'immobile;
- Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio;
- Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio;
- Autorizzazione al funzionamento DD 174 del 10/02/2016 rilasciata dal Comune di Conversano;
- DD n. 578 del 17/06/2015 ad oggetto "L.R. n. 19/06, art.53, c.1 lett. "c" – RR n. 4/07 – Iscrizione nel Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani della Residenza sociale assistenziale (RSA) (art. 67 Reg. R. n. 4/2007) denominata "Fondazione Il Vivere Insieme Onlus", con sede operativa in Conversano alla via Salerno s.n.c.";
- DD n° 244 del Reg. Servizio, n° 1404/Segreteria del 21.10.2022 relativa all'autorizzazione alla realizzazione di riqualificazione parziale della RSSA ex art. 67 RR n. 4/2007, ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. n. 53/2017, denominata "Il Vivere Insieme", sita in Conversano, Via Salerno n°2 rilasciata dal Comune di Conversano;
- Relazione tecnica;
- Planimetrie;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui il Sig. Lonero Saverio, in qualità di legale rappresentante della Fondazione Il Vivere Insieme Onlus, dichiarava che "a) la struttura possiede i requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, generali, minimi e specifici, previsti di cui al RR n. 4/2019; b) la responsabilità sanitaria è affidata al dott. DI GIORGIO Simone nato a omissis il 6.11.1950 iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Bari con il numero 4471, ed è stato affidato incarico di medico specialista in Geriatria al dott. Specchia Alfredo nato a omissis il 28.01.1953; c) la struttura possiede il numero e le rispettive qualifiche del personale in organico nella struttura, distinto per tipologia e debito orario, in rapporto al numero degli ospiti e dei nuclei autorizzati, come prescritto dal predetto regolamento regionale alle sezioni <<requisiti minimi organizzativi>> e <<requisiti specifici organizzativi>>;



- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui il Sig. Lonero Saverio, in qualità di legale rappresentante della Fondazione Il Vivere Insieme Onlus, dichiarava che *"a) L'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art.9, comma 5, L.R. n.9/2917 e s.m.i.; b) L'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di società e persone giuridiche, delle galle rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) L.R. n.9/2017 e s.m.i."*;
- DD n. n. 244/2022 Autorizzazione alla realizzazione di riqualificazione parziale della RSSA ex art. 67 RR n.4/2007, ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. n.53/2017, denominata "Il Vivere Insieme", sita in Conversano, via Salerno n°2;
- Documento di identità del Sig. Lonero Saverio, in qualità di legale rappresentante.

Con nota prot. n. AOO183/0008497 del 05/06/2023, in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 LR n. 9 del 02/05/2017 ss.mm.ii., questa Sezione chiedeva al legale rappresentante della Fondazione Il Vivere insieme Onlus di trasmettere l'istanza per l'autorizzazione all'esercizio per la struttura di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR 4/2019 di cui all'allegato AUT 3 della DGR 793/2019, poiché era stato trasmesso allo scrivente Servizio un modello di domanda sbagliato e di trasmettere integrazione documentale, poiché l'istanza era risultata carente rispetto alle previsioni dell'art 8 comma 2 della L.R. n. 9 del 2017 e della D.G.R. n.793 del 2019, inviando tempestivamente alla Regione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL di BARI la documentazione richiesta. Al contempo, invitava il Dipartimento di Prevenzione della ASL di BARI ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede della struttura nel Comune di Conversano (Ba) alla via Salerno n. 2 finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019, ed ad attestare l'esito della verifica effettuata, mediante trasmissione alla Regione (anche in formato informatico vidimato digitalmente) della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio (ALLEGATO 2) nonché la documentazione (anche in formato digitale) esaminata ed acquisita in sede di verifica di cui viene fornita precisa indicazione nello stesso Allegato2.

Con pec del 17/06/2023, il legale rappresentante della società Fondazione il Vivere Insieme trasmetteva integrazione documentale, in particolare:

- Domanda per l'autorizzazione all'esercizio di una struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR n.4/2019\_ allegato Aut 3 alla DGR 793/2019 strutture con permesso a costruire o istanza di ristrutturazione per trasformazione;
- Dichiarazione del Sig. Di Giorgio Simone, in qualità di Responsabile sanitario sull'insussistenza di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- Copia dell'attestato di laurea e copia della tessera Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Bari del Dott. Di Giorgio Simone;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il legale rappresentante della società dichiarava che la struttura "Il Vivere Insieme" è in possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal RR n.4/2019 e dei requisiti strutturali cos' come previsti dal Regolamento Regionale n. 4/2007;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui il Sig. Lonero Saverio, in qualità di legale rappresentante della Fondazione Il Vivere Insieme Onlus, dichiarava che *"a) la struttura possiede i requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, generali, minimi e specifici, previsti di cui al RR n. 4/2019; b) la responsabilità sanitaria è affidata al dott. DI GIORGIO Simone nato a omissis il 6.11.1950 iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Bari con il numero 4471, ed è stato affidato incarico di medico specialista in Neurologia al dott. Coppola Angelo (...) iscritto all'ordine dei medici Chirurghi della provincia di Bari con numero 4926;*
- Organigramma del personale;

- Autocertificazione del titolo di studio;
- Contratti di lavoro e/o incarichi del personale;
- Comunicazioni unilav.

Con pec del 08/01/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0018927/2024 del 15/01/2024, in riscontro alla nota di incarico, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA trasmetteva ad esito del sopralluogo ai fini della verifica dei requisiti minimi, organizzativi e strutturali per l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art 8 comma 3 della LR 9 del 2017, il verbale del sopralluogo prot. n. 1840/2024 del 05/01/2024 con cui attestava l'esito positivo della verifica, ma senza allegare la scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio (Allegato 2), nonché la documentazione obbligatoria prevista dal predetto allegato, esaminata ed acquisita in sede di verifica dal Dipartimento.

Con nota prot. n.206812 del 30.04.2023 lo scrivente Servizio riscontrava la predetta nota prot. n. 1840/2024 del 05/01/2024 del Dipartimento di prevenzione della Asl di Bari, chiedendo di trasmettere *“la scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio (Allegato 2), nonché la documentazione obbligatoria prevista dal predetto allegato, esaminata ed acquisita in sede di verifica dal Dipartimento, ivi compreso :*

- *l'elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, qualifica, tipologia del rapporto, impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo ove richiesta e contratto collettivo applicato;*
- *Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine, all'assenza di cause di incompatibilità di legge;*
- *Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto;*
- *Documentazione attestante i titoli accademici del responsabile sanitario, la relativa iscrizione all'Albo e la dichiarazione di accettazione dell'incarico e sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.Lgs. 8 aprile 2013 n.39.”, al fine di poter procedere con l'attività istruttoria di competenza di questo Ufficio.*

In riscontro alla predetta nota regionale prot. n. 206812 del 30.04.2023, con pec del 20.05.2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0239840/2024 del 21/05/2024, il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari trasmetteva nota prot n. 65045/2024 del 20/05/2024 con cui comunicava che per mero errore di allegazione nella trasmissione documentale non avevano inviato alla Regione l'Allegato 2. Alla predetta nota veniva allegato il verbale di sopralluogo prot. n. 1840/2024 del 05/01/2024 con cui il Dipartimento di prevenzione in oggetto, ad l'esito del sopralluogo ai fini della verifica dei requisiti minimi, organizzativi e strutturali per l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art 8 comma 3 della LR 9 del 2017, rilasciava il richiesto parere rilevando che *“(…) Si comunica che personale medico e ispettivo di Questo SISP ha concluso le operazioni di verifica dei requisiti per l'Autorizzazione all'esercizio dell'attività di RSA in oggetto, riscontrando quanto riportato nel predisposto Allegato 2 della scheda Regionale delle operazioni di verifica dei requisiti della RSA di mantenimento di tipo A, così come richiesto da Codesto Ente Regionale;*

*Il responsabile Sanitario della struttura è il Dott. Di Giorgio Simone Nicola, nato a omissis il 06/11/1950 e residente in omissis, per il quale visti i limiti di età si applica quanto prescritto dalla Circolare della Regione Puglia n. AOO/183/4397 del 09/03/2023;*

*Per quanto accertato, si attesta l'esito positivo della verifica dei requisiti strutturali generali (Mod. B) e tecnologici della RSA di mantenimento di tipo A di cui il RR n, 4/2019 e dei requisiti strutturali minimi ed organizzativi (Mod. A) previsti dalla precedente normativa di cui l'art. 66 del RR n. 4/97 per un nucleo di :*

- a. *30 posti letto in RSA di mantenimento di tipo A, con prescrizione all'acquisizione del rinnovo CPI previsto. (...)*

Unitamente al predetto verbale veniva allegata la seguente documentazione:

- Scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio – RSA non autosufficienti (Allegato2) comprensiva del Modulo A – Requisiti Organizzativi; Modulo B – Requisiti Strutturali; Modulo C\_ Requisiti tecnologici; Modulo D – Esito delle verifiche Effettuate;
- Elenco dipendenti e mansioni della RSA “Il Vivere insieme”;
- Dichiarazione del Responsabile sanitario sull'insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- Tessera Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri dalla provincia di Bari del Sig. Di Giorgio Simone, in qualità di responsabile sanitario.

Dalla predetta scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio della Rsa non autosufficienti (Allegato 2) si evince che, in merito alla verifica dei requisiti strutturali minimi, il Dipartimento di Prevenzione indica esito negativo “NO”:

1. per le porte (limitano l'ingombro durante l'apertura; aprono verso l'esterno);
2. per il locale bar (o locale con distributore automatico di bevande).
3. assenza locale bar (o locale co distributore automatico di bevande)

Quanto ai requisiti organizzativi previsti dal RR n.4/2019, si rileva quanto segue:

- Richiamate le precisazioni di cui all'art.7.3.3 “*Requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane*” del RR n.4 del 2019 che stabilisce quanto segue:

*“Lo standard minimo sotto riportato è riferito all'attività assistenziale di n.1 nucleo da 20 posti letto. In presenza di un numero di nuclei superiori a 1, lo standard di personale di un nucleo è moltiplicato per il numero di nuclei autorizzati. In presenza di nuclei con numero di posti letto inferiori a 20, il personale è rapportato al numero dei posti, fermo restando il rispetto della presenza dell'infermiere professionale e dell'operatore socio sanitario nell'arco delle 24 ore.*

*Le figure professionali sono espresse in unità di lavoro a tempo pieno*

*1 unità di medico = 38 ore sett.*

*1 unità di altre figure professionali = 36 ore sett.*

*Laddove sono indicate le ore, queste si intendono ore a settimana*

*Il personale riportato in tabella s'intende personale in organico, come rilevabile dalla documentazione obbligatoria in materia di lavoro”. (...)*

*Oltre allo standard di infermiere professionale riportato nella tabella, **deve essere garantita la presenza di n. 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLS-D durante il turno notturno all'interno della struttura.***

*L'infermiere professionale che garantisce il turno di notte vigila anche sui pazienti ospitati negli altri nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi eventualmente presenti nella struttura.*

*Il costo dell'infermiere professionale che garantisce il turno di notte nella struttura sarà compreso nei costi generali da calcolarsi ai fini della determinazione della tariffa. Per le strutture costituite da più nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi, per i nuclei successivi al primo il costo relativo all'infermiere viene convertito in maggiori ore di prestazioni assistenziali da parte di OSS da erogarsi nel corso delle 24 ore. Resta ferma la facoltà per la struttura di garantire la presenza di n. 1 infermiere di notte per nucleo.*

*Ferma restando la dotazione organica relativa agli OSS, stabilita nella tabella di cui innanzi in misura pari a n. 5 unità per ogni modulo da 20 posti letto, nelle strutture con più moduli l'organico complessivo del personale OSS è utilizzato in funzione delle necessità assistenziali unitarie della struttura assicurando comunque la copertura durante il turno di notte di n. 1 OSS su 40 pazienti.”*

- Rilevato che la struttura in oggetto ha una dotazione di n. 30 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR. n.4/2019, **la RSA in oggetto deve garantire la presenza di n. 3 unità infermieristiche (ogni unità 36 ore) + 1 unità infermieristica (38 ore/sett.) in possesso di attestato di BLSD durante il turno di notte, come prevede il Regolamento Regionale n. 4/2019.**
- Inoltre, le RSA, fermo restando la figura aggiuntiva di n. 1 infermiere di notte nella struttura possono optare per avere, quale figura aggiuntiva rispetto allo standard organizzativo riportato nelle tabelle dei requisiti organizzativi, in riferimento ad ogni nucleo da n. 20 p.l. ulteriore rispetto al primo, in alternativa o n. 1 infermiere (38 ore sett) o n. 1,1 OSS (42 ore sett).
- Considerato che dalle risultanze delle verifiche effettuate (Tabella 2 Modulo A - Requisiti organizzativi) dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BA è emersa la presenza di 2 unità infermieristiche per un totale di 72 ore settimanali dichiarate, a fronte di 3 unità infermieristiche previste dal RR n.4/2019 e non risulta menzionata l'unità infermieristica durante il turno notturno prevista dal predetto Regolamento Regionale. Inoltre, la figura aggiuntiva dell'OSS prevista ad ogni nucleo ulteriore rispetto al primo, risulta carente di 3 ore settimanali.

Pertanto, la struttura di che trattasi dovrà, integrare l'organico di personale, individuando, ai sensi del RR n. 4 del 2019:

- una terza unità infermieristica per il turno diurno (36 ore/sett.);
- una unità infermieristica (38 ore/sett.) in possesso di attestato di BLSD durante il turno di notte;
- sanare la carenza di 3 ore settimanali per la figura dell'OSS.

Considerato quanto sopra, si propone

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019, alla Fondazione Il Vivere Insieme - PI 06576550724 - con sede legale in Conversano (Ba) alla Via De Cesare n°20- il cui legale rappresentante è il Sig. Lonero Saverio, **l'autorizzazione all'esercizio per una RSA per soggetti non autosufficienti di cui al RR n.4 del 2019, con dotazione di n. 30 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui RR n.4/2019, denominata "Il Vivere Insieme" sita in Conversano alla Via Salerno n°2**, il cui Responsabile sanitario è il **dott. Di Giorgio Simone Nicola**, nato a *omissis* il 6.11.1950, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari ed iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Bari in data 29/07/1977 con il numero 4471; mentre il medico specialista è il **dott. Coppola Angelo**, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari con specializzazione in Neurologia ed iscritto all'ordine dei medici Chirurghi della provincia di Bari con numero 4926

con la seguente prescrizione:

**il legale rappresentante della Fondazione "Il Vivere Insieme Onlus", entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo – trasmetterà a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI:**

- idonea documentazione che dimostri di avere adeguato lo standard organizzativo a quello previsto dal R.R. n.4 del 2019 garantendo la copertura del turno diurno con 1 altro infermiere (36 ore sett.) e la copertura del turno notturno (38 ore sett.) con 1 infermiere in possesso di BLSD ed integrando la carenza di 3 ore settimanali per la figura dell' OSS destinata a coprire il turno notturno;
- elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella RSA, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, completo di qualifica professionale, titolo di studio, tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato;
- copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto nonché il

- riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto;
- rinnovo del certificato prevenzioni incendi;
- elaborato planimetrico quotato leggibile;
  
- di incaricare il Dipartimento di prevenzione della Asl Bari della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per Rsa non autosufficienti e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- di precisare, inoltre che:
  - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
  - la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
  - il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
  - ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n.

4/2019, alla Fondazione Il Vivere Insieme - PI 06576550724 - con sede legale in Conversano (Ba) alla Via De Cesare n°20 - il cui legale rappresentante è il Sig. Lonero Saverio, **l'autorizzazione all'esercizio per una RSA per soggetti non autosufficienti di cui al RR n.4 del 2019, con dotazione di n. 30 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui RR n.4/2019, denominata "Il Vivere Insieme" sita in Conversano alla Via Salerno n°2**, il cui Responsabile sanitario è il **dott. Di Giorgio Simone Nicola**, nato a *omissis* il 6.11.1950, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari ed iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Bari in data 29/07/1977 con il numero 4471; mentre il medico specialista è il **dott. Coppola Angelo**, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari con specializzazione in Neurologia ed iscritto all'ordine dei medici Chirurghi della provincia di Bari con numero 4926

con la seguente prescrizione:

**il legale rappresentante della Fondazione "Il Vivere Insieme Onlus", entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo – trasmetterà a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI:**

- idonea documentazione che dimostri di avere adeguato lo standard organizzativo a quello previsto dal R.R. n.4 del 2019 garantendo la copertura del turno diurno con 1 altro infermiere (36 ore sett.), la copertura del turno notturno (38 ore sett.) con almeno 1 infermiere in possesso di BLS ed integrando la carenza di 3 ore settimanali per la figura dell' OSS destinata a coprire il turno notturno;
- elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella RSA, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, completo di qualifica professionale, titolo di studio, tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato;
- copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto;
- rinnovo del certificato prevenzioni incendi;
- elaborato planimetrico quotato leggibile;
  
- di incaricare il Dipartimento di prevenzione della Asl Bari della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per Rsa non autosufficienti e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- di precisare, inoltre che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i*

*nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*

- di notificare il presente provvedimento:
- alla società Fondazione Il Vivere Insieme Onlus ( [fondazioneilvivereinsieme@pec.it](mailto:fondazioneilvivereinsieme@pec.it));
- al Comune di Conversano ( [servizisociali.comune.conversano@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizisociali.comune.conversano@pec.rupar.puglia.it));
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari ( [dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it); [sispsud.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:sispsud.aslbari@pec.rupar.puglia.it))
- Al Dipartimento al Welfare – Sezione Inclusione Sociale Attiva

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 18 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali  
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia  
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone in Condizioni  
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta  
Mauro Nicastro